



Filomena Santagada

Le Sezioni Unite sulla nullità della sentenza emessa prima della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (note a prima lettura a Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596)

1. Con la sentenza del 25 novembre 2021, n. 36596 le SS.UU. hanno deciso la questione relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, di quella di appello) emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulla base di un'assegnazione del Primo Presidente ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c. per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza [rilevato da Cass., Sez. II (ord. interloc.), 9 marzo 2021, n. 6451, in *Banca Dati Pluris*; nonché in *GiustiziaCivile.com*, fasc. 22 aprile 2021, con nota di Conte; in *Corr. giur.*, 2021, p. 833 ss. con nota di Capasso]. La pronuncia ha stabilito che “la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza”, senza che sia configurabile a carico della parte che proponga l'impugnazione deducendo la nullità della sentenza d'appello “per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria ... alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. L'inosservanza in questione, secondo la S.C., impedendo ai difensori delle parti di svolgere il diritto di difesa nella sua completezza, determina la nullità della sentenza “finanche senza necessità di una testuale previsione”, in ragione della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, quest'ultimo attinente non solo all'atto introduttivo del giudizio, ma all'esercizio di tutte le attività difensive previste dalla legge, ivi incluse quelle finali, che si esplicano attraverso il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La decisione si discosta da quella tendenza, ormai pervasiva a livello giurisprudenziale, di correlare la nullità dell'atto processuale all'esistenza di un pregiudizio effettivo (su tale principio v., per tutti, Donzelli, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020; Id., *Sul “principio del pregiudizio effettivo”*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 548 ss., spec. nt. 1, ove sono richiamate le pronunce in cui, in ambiti diversi, se ne fa applicazione), anche quando l'*error in procedendo* abbia determinato una violazione del principio costituzionale del contraddittorio, facendosi scudo del principio, pure di rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo, al fine di evitare eccessi formalistici (Panzarola, *Alla ricerca dei substantialia processus*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 692; nonché, da ultimo, Cavallini, *La durata ragionevole del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 825), e afferma che, in nome di tale principio, divenuto punto costante di riferimento nell'esegesi delle norme processuali, non è mai consentito “al giudice eludere ... norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo [in base all'art. 6 Cedu] ... [quali] ... per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con completezza nelle varie fasi in cui esso si articola” (Cass., SS. UU., 12 marzo 2014, n. 5700, in *Foro it.*, 2014, I, c.1798; Cass., Sez. Un., 2 maggio 2014, n. 9558, in *Banca dati Pluris*).

La soluzione cui sono pervenute le SS.UU. a scioglimento del contrasto è sicuramente apprezzabile, seppur limitata nel suo ambito di operatività, poiché pone un argine alla pressoché generalizzata e dilagante applicazione del principio del pregiudizio effettivo in materia di vizi processuali, che, in nome dell'esigenza, pur comprensibile, di sfuggire al c.d. “formalismo delle garanzie”, rischia tuttavia di affievolire la valenza garantista degli schemi



processuali apprestati dall'ordinamento e di alimentare una "sfrenata" quanto pericolosa discrezionalità del giudice (Panzarola, *Alla ricerca dei substantialia processus*, cit., p. 693).

2. Sulla questione della sentenza "emessa" prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. o anche di uno solo di essi, ovvero in caso di mancata assegnazione dei termini medesimi da parte del giudice - come segnalato nell'ordinanza interlocutoria - sono presenti nella giurisprudenza della Corte due contrastanti orientamenti.

L'orientamento maggioritario ritiene che la prematura decisione della controversia da parte del giudice determini la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza alcuna necessità per le parti di allegare uno specifico pregiudizio, essendo quest'ultimo sussistente *in re ipsa* per la sola inosservanza dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti (art. 24, secondo comma, e art. 111, primo comma, Cost.) del giusto processo (tra le più recenti, v. Cass. 3 giugno 2008, n. 14657; Cass. 24 marzo 2010, n. 7072; Cass. 5 aprile 2011, n. 7760; Cass. 8 ottobre 2015, n. 20180; Cass. 2 dicembre 2016, n. 24636; Cass. 22 ottobre 2019, n. 26883; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4125). Il principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, secondo tale orientamento, deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e, dunque, anche nella fase che precede la decisione, attraverso il deposito degli scritti difensivi finali, che rappresentano un complemento imprescindibile dell'esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti (Cass. 8 agosto 2003, n. 11949, in *Gius*, 2004, p. 387; Cass. 24 marzo 2010, n. 7072, cit.), sicché la sua violazione è causa di nullità della sentenza [v. Cass. 3 giugno 2008, n. 14657, cit., per la quale la violazione in questione dà luogo a nullità della sentenza (art. 159, primo comma, c.p.c.) per nullità, a monte, del relativo procedimento (art. 156, secondo comma, c.p.c.); e Cass. 18 ottobre 2005, n. 20142, in *Giur. it.*, 2006, p. 2350, secondo cui la sentenza emessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è nulla per inidoneità al raggiungimento del suo scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.]. Sottostante a tale conclusione, v'è il rilievo che, almeno dal punto di vista funzionale, le comparse conclusionali (ma lo stesso può valere per le memorie di replica) implicano sempre qualcosa di nuovo, poiché l'illustrazione analitica e specificativa delle ragioni già fatte valere si configura necessariamente come innovativa dell'oggetto dell'illustrazione (Cass. 18 ottobre 2005, n. 20142, cit.).

L'orientamento minoritario, muovendo da un approccio più sostanzialistico, ritiene invece che la sentenza non sia di per sé nulla, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia determinato in concreto una violazione del diritto di difesa; la parte pertanto ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio che le è derivato. Diversamente, la dichiarazione di una nullità non lesiva non accrescerebbe la giustizia del processo, ma minerebbe soltanto la sua ragionevole durata. Con riguardo a quest'ultimo profilo, tale orientamento specifica che, in materia di impugnazioni, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata e di interesse ad agire, discende che la denuncia dei vizi di attività del giudice che determinino la nullità del procedimento e quindi della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. non tutela l'interesse della parte impugnante all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, bensì garantisce l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito a causa della violazione delle regole del processo. In quest'ottica, ai fini della dimostrazione della lesione subita, la parte ha l'onere di indicare le argomentazioni o le deduzioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data di decisione, che, se debitamente considerate dal giudice, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella assunta (Cass. 13 novembre 2003, n. 17133,



in *Gius*, 2004, p. 1149; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4020; Cass. 9 aprile 2015, n. 7086; Cass. 10 ottobre 2018, n. 24969), ciò sulla base del presupposto che le comparse conclusionali e le memorie di replica svolgono una funzione meramente illustrativa delle ragioni delle parti.

Le SS.UU., preso atto dell'esistenza del contrasto, in via preliminare alla soluzione della questione relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza "emessa" prima della scadenza dei termini a difesa, ritengono necessarie due precisazioni.

Osservano innanzitutto che il referente temporale da considerare non è quello del deposito della sentenza - come farebbe pensare il riferimento contenuto nell'ordinanza interlocutoria al momento dell'emissione - bensì quello della deliberazione della sentenza. Nel caso, infatti, la sentenza (d'appello) è stata depositata in cancelleria dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata deliberata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (come risulta dall'attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata). Sebbene soltanto con il deposito in cancelleria e la pubblicazione la sentenza medesima venga ad esistere e acquisti rilevanza giuridica, tuttavia il momento della deliberazione, fisiologicamente anteriore alla sua pubblicazione, pur non essendo un elemento essenziale dell'atto, assume rilevanza e può dar luogo a nullità della sentenza allorché - come nel caso - siano compromessi il contraddittorio e il diritto di difesa, poiché, a fronte di una decisione già assunta, l'assegnazione dei termini risulta a "presidio di un'attività difensiva praticamente inutile" (v. in senso diverso Cass. 11 febbraio 2021, n. 3569, in *Banca dati Pluris*; nonché Cass. 13 marzo 2009, n. 6239, in *Banca dati Pluris*, che, con riferimento alla sentenza deliberata dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, esclude la sussistenza di un momento deliberativo che assume autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c.).

Inoltre, le SS. UU. riconoscono la validità del principio di conio giurisprudenziale, alla base del richiamato orientamento minoritario, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa inosservanza di norme processuali "non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione", trattandosi di principio rispondente alla logica del giusto processo e della sua ragionevole durata. Non mancano però di precisare che esso non ha una valenza generale. Infatti - si legge nella motivazione - se è condivisibile l'applicazione di tale principio in ipotesi di inosservanza delle norme sul rito applicabile, giacché "l'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, ... [ma] può essere invocata solo per riparare ad una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) 'sul piano pratico processuale'", essa tuttavia non può essere generalizzata.

Allineandosi all'opinione espressa in dottrina, secondo cui subordinare il rilievo e la dichiarazione di nullità per vizi formali al pregiudizio concreto del diritto processuale della parte finirebbe per trasformare surrettiziamente la garanzia di nullità in censura d'ingiustizia della sentenza (così Panzarola, *Alla ricerca dei substantialia processus*, cit., p. 693), la Corte afferma che non è possibile pretendere l'individuazione di un pregiudizio effettivo che sia derivato alla parte dall'inosservanza di una norma processuale da porre a fondamento della sanzione di nullità tutte le volte in cui sia dedotta la lesione di "diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale", poiché "la deduzione di un simile pregiudizio svelerebbe la destinazione a sorreggere non tanto la prospettazione di nullità della sentenza ... pronunciata all'esito di ... [una] lesione [di un diritto processuale fondamentale], quanto piuttosto l'affermazione della sua verosimile ... ingiustizia". A tacere del fatto, poi, che la richiesta alla parte di



indicare quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito della comparsa conclusionale o della memoria di replica, al fine di dimostrare la concreta lesione al diritto di difesa, attribuirebbe impropriamente la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento riguardante il modo in cui la nullità medesima può essere fatta valere, ossia al veicolo necessario per darle rilievo nel processo (Cass. 7 luglio 2017, n. 16865, in *Banca dati Pluris*; Cass. 5 aprile 2011, n. 7760, cit.; Cass. 10 marzo 2008, n. 6293, in *Banca dati Pluris*; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20142, cit.).

Una conferma della inesistenza in capo alla parte che deduca la nullità della sentenza per violazione delle prerogative processuali riconosciute dall'art. 190 c.p.c. dell'onere di allegare o dimostrare la sussistenza di un "pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto" viene ricavata dalla S.C. dalla disciplina recata dall'art. 354 c.p.c. nella parte in cui consente al contumace involontario per nullità della notificazione della citazione introduttiva di ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione al giudice di primo grado sulla base della sola prova della nullità della notifica, senza necessità di allegare le difese che avrebbe potuto svolgere davanti a quel giudice. L'insussistenza, in questa ipotesi, di un onere di allegazione, ad avviso della Corte, non discende dalla circostanza che la legge prevede la retrocessione del processo al primo giudice, bensì dal fatto che la "diversa regola, che ... ai fini dell'apprezzamento della nullità processuale [ritiene necessario] anche il riferimento ad un pregiudizio effettivo 'altro' rispetto a quello a tal fine considerato dal legislatore", espressamente enunciata, ad esempio, nell'art. 114, secondo comma, *n.c.p.c. francese* (*pas de nullité sans grief*), non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.

Riecheggia in questa argomentazione l'opinione espressa da autorevole dottrina, secondo cui, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità, la parte nel cui interesse è posto un requisito formale dell'atto non ha l'onere né di allegare né di provare che la nullità le ha provocato un pregiudizio, in quanto una regola analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 114 *n.c.p.c. francese* - *pas de nullité sans grief* - non risulta, nel nostro ordinamento processuale, né dall'art. 157, secondo comma, c.p.c., né dal sistema delle nullità, poiché la valutazione dell'interesse è fatta *una tantum* dal legislatore nel momento in cui prescrive determinati requisiti formali dell'atto, al fine di proteggere una parte; il pregiudizio è in *re ipsa* e dunque la parte può ottenere la declaratoria di nullità deducendo la sola mancanza di requisiti formali, senza dover dimostrare alcunché (Oriani, voce *Nullità degli atti processuali: 1) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1990, p. 11; Id., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 121; Martinetto, *Delle nullità*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1598; da ultimo, cfr. Vaccarella, Sassani, Capponi, *Editoriale*, in *Rass. es. forz.*, 2019, p. 287 ss.; *contra* Denti, voce *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 477; in senso contrario, v. Denti, voce *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 477; Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, p. 413; Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1955, p. 216; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, p. 541; Marelli, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, p. 143 ss.).

La nullità della sentenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. viene espressamente qualificata come "formale", precisando peraltro che non si tratta di una nullità per inosservanza dei requisiti di contenuto-forma prescritti per l'atto, ma di una nullità, ugualmente formale, per essere stato l'atto-sentenza posto in essere in violazione delle "regole processuali che ne disciplinano l'adozione secondo la serie e secondo l'ordine procedimentale nel quale l'atto medesimo è stato concepito".



Si tratta di una soluzione del tutto coerente con l'accezione ampia, in materia di atti processuali, del concetto di "forma" - ritenuto comprensivo sia di ciò che dell'atto assume esteriore rilevanza, sia dell'insieme "delle modalità di estrinsecazione del potere processuale nello spazio e nel tempo che rilevano per la validità dell'atto stesso, *id est* perché l'atto possa raggiungere il suo scopo nel processo" (Poli, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, p. 392; sulla "forma" come "modo di esercizio del potere giuridico" v. Montesano, *Legge incostituzionale, processo e responsabilità*, in *Foro it.*, 1952, IV, c. 147) - nella quale si colgono le tracce di quella tesi dottrinale che qualifica in termini di "nullità formale" il compimento di un atto processuale quando non sia "venuto in essere un segmento indefettibile anteriore della sequenza", facendo riferimento proprio all'ipotesi in cui il giudice, prima di adottare un determinato provvedimento, non ponga in essere le attività che servono a realizzare il pieno contraddittorio dei destinatari degli effetti dell'atto (Auletta, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, Padova, 1999, p. 146 s.).

In mancanza di una previsione espressa di nullità nell'ambito delle norme che disciplinano la fase decisoria, tanto in primo grado (artt. 190, 275 e 281-*quinquies*) quanto in appello (art. 352 c.p.c.), con riguardo alla mancata concessione o al mancato rispetto dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, le SS.UU., tra le due soluzioni emerse nell'ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale dominante, quella che fa discendere la nullità della sentenza dalla natura perentoria dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (così Cass. 8 ottobre 2015, n. 20180, cit., sulla base del rilievo che, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva del diritto di difesa) e quella che la riconduce alla violazione dei principi cardine del giusto processo - diritto di difesa e diritto al contraddittorio - optano per quest'ultima. Affermano infatti che le norme sulla fase decisoria, poiché sottintendono la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio presidiata dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., attengono ai "principi essenziali regolatori del giusto processo" e la loro violazione determina la nullità della sentenza anche senza necessità di un'espressa previsione.

A corroborare tale conclusione vengono adottati due argomenti.

Il primo, senz'altro condivisibile, è che, a fronte di una disposizione quale quella contenuta nell'art. 829, n. 9, c.p.c. che qualifica la mancata osservanza del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale come causa di nullità del lodo, indipendentemente da qualsiasi preventiva rinuncia, sarebbe alquanto singolare, se non addirittura bizzarro, ritenere che una simile violazione sia causa di nullità del lodo e al contempo possa non determinare la nullità della sentenza emessa dal giudice in un'analogha condizione patologica.

Il secondo argomento, che fa leva sull'art. 360-*bis*, n. 2, c.p.c., richiede invece una precisazione.

Si afferma nella decisione che, alla luce della richiamata disposizione, la sentenza di merito è ricorribile per cassazione "non solo dinanzi a casi canonici di nullità testuale per inosservanza di forme ..., ma anche quando siano stati comunque violati i principi regolatori del giusto processo". Da ciò viene quindi tratta la conclusione che la deliberazione della sentenza prima che le parti abbiano potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa, costituendo una violazione del contraddittorio - principio cardine del giusto processo - possa essere dedotta quale motivo di ricorso per cassazione, indipendentemente dall'allegazione del pregiudizio subito dalla parte quale conseguenza del vizio lamentato (nel senso, invece, che la richiamata disposizione avalli la tesi giurisprudenziale che fa leva sul pregiudizio effettivo, v. Costantino, *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 309 s.). Nonostante la genericità dell'affermazione, è verosimile ritenere che le SS.UU. non abbiano inteso avallare un'interpretazione dell'art. 360-*bis*, n. 2, c.p.c. volta ad ampliare il novero degli *errores in procedendo* deducibili come motivo di ricorso per



cassazione, creando una categoria di nullità della sentenza autonoma rispetto a quella contemplata nell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avente ad oggetto le violazioni dei principi del giusto processo. Una simile interpretazione sarebbe in contrasto con la logica deflattiva sottesa alla norma. È da pensare piuttosto che esse abbiano inteso ribadire che dai principi regolatori del giusto processo si possono ricavare regole di condotta - alle quali deve uniformarsi l'attività tanto delle parti quanto del giudice - che pure non trovano espressione diretta in una specifica norma processuale; ove la loro violazione (integrando un vizio di attività riconducibile ad un *error in procedendo*) si ripercuota con efficacia causale sulla sentenza finale, determinandone la nullità, esse sono deducibili come motivo di ricorso per cassazione (Menchini, in Balena, Caponi, Chizzini, Menchini (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, p. 119).

La tenuta del principio enunciato viene quindi verificata alla luce degli artt. 156 e 157 c.p.c., nei quali viene tradizionalmente rinvenuto il fondamento della tesi avversata del pregiudizio effettivo, giungendosi alla conclusione, assolutamente condivisibile, che le richiamate disposizioni non hanno alcuna incidenza in vista di una soluzione difforme.

Non l'art. 156, terzo comma, c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché, al di là del fatto che lo scopo della sentenza non è solo quello di decidere la controversia distribuendo la ragione e il torto, ma anche quello di realizzare il diritto sostanziale nel rispetto delle regole e dei principi del processo, in ogni caso, nella fattispecie oggetto di decisione, difetterebbe la realizzazione dello scopo. Manifestando adesione per la tesi, seppur non del tutto pacifica, secondo cui, stante la concatenazione degli atti del processo, il raggiungimento dello scopo deve essere identificato nel compimento dell'atto successivo della serie di cui l'atto viziato costituisce il presupposto e il cui avverarsi è diretto a provocare (Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 217 ss.; Martinetto, *Delle nullità*, cit., p. 1590; Denti, *Nullità degli atti*, cit., p. 477), le SS.UU. ritengono che, nel caso, lo scopo non possa dirsi raggiunto poiché nella sequenza procedimentale non è previsto alcun atto dopo la sentenza affetta da nullità.

E neppure l'art. 157, secondo comma, c.p.c. Nella parte in cui è stabilito che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso", il riferimento all'interesse è funzionale all'individuazione di chi è legittimato ad eccepire la nullità e non può essere piegato a scopi ultronei, ossia per stabilire o meno l'esistenza della nullità, facendo appello ad una nozione d'interesse in senso concreto, da apprezzarsi avendo riguardo alle conseguenze pratiche che la violazione ha determinato sui poteri processuali della parte (Poli, *Invaldità ed equipollenza degli atti processuali*, cit. p. 208; Minoli, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, p. 191).

Da ultimo, la sentenza precisa che il principio di diritto affermato con riferimento al "ricorso per cassazione che rileva nel caso concreto" deve essere ricordato con la regola posta dall'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo cui la nullità deve essere fatta valere "*soltanto nei limiti e secondo le forme proprie*" dell'appello e del ricorso per cassazione, e dunque deve essere diversamente declinato a seconda che la violazione riguardi la sentenza di primo grado o quella resa in grado d'appello.

Se in quest'ultimo caso, la parte può limitarsi a far valere la nullità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., senza alcun onere ulteriore, qualora la violazione riguardi la sentenza di primo grado, coerentemente con la natura sostitutiva dell'appello, la parte soccombente non potrà limitarsi a far valere la nullità, ma avrà l'onere di impugnare la sentenza anche in ordine alle statuizioni di merito.



Sotto questo profilo la decisione si colloca nell'alveo del consolidato orientamento giurisprudenziale che, fuori dai casi previsti negli artt. 353 e 354 c.p.c., qualifica inammissibile, “oltre che per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale o tipo d'impugnazione” l'appello fondato esclusivamente sul motivo della nullità del giudizio, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado (per tutte, v. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1998, n. 12541, in *Giust. civ.* 1999, I, p. 394; in *Giur. it.*, 1999, p. 1805 con nota di Ronco).

Da queste premesse è tratta quindi la conclusione che, qualora la sentenza d'appello, “nelle condizioni date”, non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado assunta anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e abbia deciso nel merito l'appello, “l'eventuale ricorso [in cassazione] avverso la sentenza d'appello ... sarebbe inammissibile per difetto d'interesse”. Il giudice d'appello, infatti, non avrebbe potuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, essendo l'ipotesi estranea alle ipotesi tassative elencate negli artt. 353 e 354 c.p.c.